



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 122 Data 20/08/2013	OGGETTO:	Applicazione articolo 5 della L. R. 8 febbraio 2013 n. 3 recante "Assunzione a termine da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro". Autorizzazione ad accettazione al comando del personale"
---	-----------------	--

L'anno duemilatredici il giorno **venti** del mese di **agosto** alle ore **10,00** e prosiegua presso la sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO		X
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore		X
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		6	2

Presiede il vice Sindaco ALESSANDRO ORRU'.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ADRIANA ZUDDAS

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180, recante "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione stessa in materia di lavoro e servizi all'impiego";
- la L.R. 14 luglio 2003, n. 9, recante "Recepimento delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi all'impiego";
- la L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego.

Considerato che, nell'ambito delle attività del POR 2000/2006 mis. 3.4 è stato avviato in via sperimentale un progetto volto alla realizzazione servizi atti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e sono state reperite le figure professionali a seguito di espletamento di pubbliche selezioni;

Dato atto che allo scadere dei termini per la rendicontazione dei fondi comunitari la Regione ha autorizzato, con la L.R. 3/2008, all'art 6, c° 1, lettera e), la prosecuzione delle attività, in termini di consolidamento e potenziamento, dei Centri e delle Agenzie di cui alle Misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR 2000-2006 con utilizzo di risorse regionali;

Vista la L.R. n.1/2009 art. 3 c.13 che prevedeva il completamento della fase di impianto, nonché il consolidamento e potenziamento dei Centri servizi per il lavoro e lo svantaggio e delle Agenzie per il sostegno allo sviluppo e la L.R. n. 3/2009 art. 3 c.6, attribuendo all'Assessorato Regionale al Lavoro il compito di verificare l'attuazione delle norme di mantenimento in servizio del personale assegnato alle attività dei Centri Servizi per il Lavoro dei centri per lo svantaggio (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale;

Visti tutti i decreti dell'Assessorato Regionale al Lavoro che hanno autorizzato la prosecuzione dei rapporti di lavoro precario nell'ambito dei CSL, dei CESIL e delle Agenzie di Sviluppo, attribuendo le relative risorse finanziarie, nelle more della conclusione dei programmi di stabilizzazione del medesimo personale precario impiegato;

Viste tutte le note dell'Assessorato Regionale al Lavoro con la quali in attesa del piano di riassetto del personale operante presso dei CSL, dei CESIL e delle Agenzie di Sviluppo, si chiedeva agli Enti locali di procedere alle proroghe dei rapporti contrattuali in essere fino al 31.12.2012 mantenendo ferme le tipologie contrattuali all'epoca esistenti, al fine di consentire alla Regione di individuare soluzioni omogenee per tutto il territorio regionale;

Considerato che la prosecuzione dei rapporti di lavoro in parola con il personale acquisito mediante tipologie contrattuali che ne hanno determinato la precarietà, ha indotto la Regione Sardegna all'adozione di reiterate disposizioni legislative che ne hanno autorizzato, sino al 31 dicembre 2012, la sussistenza operativa enunciando, nel contempo, l'impegno programmatico ad attivare e concludere processi di stabilizzazione;

Vista la L.R. 17 dicembre 2012, n. 25, articolo 9, con la quale la Regione da ancora una volta disposizioni per garantire la prosecuzione, dei contratti di lavoro precario;

Vista la L.R. 8 febbraio 2013, n. 3, art. 5 che prevede disposizioni dotate di carattere eccezionale e con efficacia temporalmente limitata al 31 dicembre 2013, mirate a far fronte alla situazione di emergenza nelle more delle misure necessarie per la risoluzione sistemica delle problematiche che hanno generata l'emergenza stessa;

Dato atto in particolare che la L.R. n. 3/2013, all'articolo 5, recante "*Assunzione a termine da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro*", prevede che la Giunta regionale, in attuazione della L.R. 17 dicembre 2012, n. 25, dispone l'assunzione presso l'Agenzia regionale per il lavoro, sino al 31 dicembre 2013, del personale professionalizzato di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della L.R. n. 25 del 2012, e dispone inoltre che la stessa Agenzia provvederà a **comandare** detto personale presso le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni nei quali hanno svolto l'attività nei precedenti esercizi;

Vista la deliberazione della G.R. n. 20/16 del 22.5.2013 avente ad oggetto “*Sistema Regionale dei Servizi per il lavoro. Applicazione articolo 5 della L.R. 8 febbraio 2013, n. 3 recante Assunzione a termine da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro*”, nella quale vengono definite, sulla base delle disposizioni contenute nella L.R. n.3/2013, le direttive all’Agenzia Regionale del lavoro ed i requisiti necessari per l’assunzione (contratto a tempo determinato) dei lavoratori precari dei servizi per il lavoro da parte dell’Agenzia medesima;

Considerato che l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 5 della L.R. n. 3/2013 esaurisce la sua funzione al 31 dicembre 2013, in quanto da intendersi come prodromico all’attuazione di una misura che rechi una soluzione di sistema;

Vista la L.R. n.17 del 26/07/2013 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale*” ed in particolare l’art. 1 “*Sistema regionale dei servizi per il lavoro - Territorializzazione dell’Agenzia regionale per il lavoro*” con il quale vengono fatte integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 – con l’introduzione dei commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, dopo il secondo comma dell’articolo 15.

Vista la Deliberazione della G.R. n. 32/1 del 01/08/2013, recante disposizioni relativa al “Sistema Regionale dei Servizi per il lavoro. Applicazione art . 5 della L.R. 08/02/2013, n. 3, “Assunzione a termine da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro”. Direttive applicative all’Agenzia regionale per il lavoro. Integrazione Deliberazione della G.R. n. 20/16 del 22/05/2013”.

Considerato che per consentire l’assunzione dei lavoratori che hanno già prestato servizio presso le Province e i Comuni ai sensi della L.R. n. 25/2012 e n. 3/2013, come regolamentato dalle delibera G.R. n.20/16-2013, l’Agenzia regionale per il lavoro ha provveduto a pubblicare un **Avviso** finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti, con obbligo per gli Enti Locali interessati (Province e Comuni) di partecipare all’istruttoria convalidando i dati dichiarati;

Dato atto

- che la Giunta Regionale nella delibera n. 20/16 del 22/5/2013 di applicazione della L.R. 3/2013 stabilisce che il **comando** del personale in argomento venga disposto senza ulteriori atti negoziali od autorizzativi tra l’Amministrazione regionale o, per essa, dall’Agenzia regionale per il lavoro e le Amministrazioni pubbliche destinatarie del personale da comandare;
- **che** ai sensi dell’Avviso pubblicato dall’Agenzia Regionale del Lavoro, quest’ultima si fa carico di garantire ai lavoratori da assumersi a tempo determinato il trattamento tabellare previsto dal contratto collettivo del personale non dirigente dell’Amministrazione Regionale e degli Enti della Regione Autonoma della Sardegna mentre tutti gli elementi accessori e/o aggiuntivi dovranno essere corrisposti dal Soggetto utilizzatore;

Ritenuto poter dare la disponibilità ad accettare presso la propria struttura i lavoratori precari che hanno prestato servizio presso il CESIL di Sinnai che andranno a stipulare con l’Agenzia Regionale del Lavoro un rapporto a tempo determinato sino al 31/12/2013;

Visti il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Sociale in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa

1. Di dichiarare la propria disponibilità ad accettare, presso l'ufficio CeSIL comunale i lavoratori precari di cui in premessa che verranno assunti dall'Agenzia Regionale del Lavoro, con contratto a tempo determinato sino al 31.12.2013;
2. Di autorizzare il Funzionario Dott. Simone Farris, incaricato del settore Affari Generali e Personale ad operare sul portale web istituito per l'occasione dall'Agenzia Regionale del Lavoro e presso il quale sarà possibile dare riscontro alla stessa Agenzia in merito al possesso da parte dei lavoratori che presenteranno la loro candidatura, dei requisiti richiesti in termini di anzianità di servizio presso le strutture provinciali;
3. Di impegnare la spesa presunta di € 450,00 sull'intervento 1010801 capitolo 3250 del bilancio provvisorio 2013 definitivo 2012 ad oggetto "fondo assunzioni personale indennità varie"

di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Alessandro ORRÙ

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 20/08/2013	Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale F.to Dott. Simone Farris

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE <i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 20/08/2013	Il Responsabile del Settore Economico Sociale F.to Dott. Raffaele Cossu

OGGETTO:

**Applicazione articolo 5 della L. R. 8 febbraio 2013 n. 3 recante
“Assunzione a termine da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro”.
Autorizzazione ad accettazione al comando del personale”**

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della Legge Regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 20/08/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 20/08/2013, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 20/08/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 20/08/2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cardia